

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -  
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -  
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -  
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -  
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4681-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore  
I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3,  
presso lo studio dell'avvocato BELLINI VITO, che la rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

EQUITALIA ALTO ADIGE SUDTIROL S.P.A. (OMISSIS) quale cessionario  
del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Bolzano in  
persona dell'Amministratore Delegato e come tale legale  
Rappresentante F.A., elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA GUIDO RENI 33, presso lo studio dell'avvocato ORLANDI STEFANO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato WORNDE THOMAS giusta delega in  
atti;

- controricorrente -

e contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 9/2009 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE  
DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 12/01/2009, R.G.N. 7/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
25/03/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;  
udito l'Avvocato VITO BELLINI;  
udito l'Avvocato STEFANO ORLANDI per delega;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

quanto segue:

1. La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione contro Equitalia Alto Adige-Sudtirol s.p.a. e la Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., avverso la sentenza del 12 gennaio 2009, con la quale la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha rigettato l'appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza del maggio del 2007, con cui il Tribunale di Bolzano aveva rigettato la sua domanda principale, proposta contro la detta Cassa di Risparmio, intesa ad ottenere l'accertamento del diritto di applicare a carico della medesima, quale concessionario del servizio di riscossione dell'ICI per la Provincia di Bolzano, una commissione per ciascun versamento effettuato dai contribuenti con bollettino postale ICI sui conti correnti all'uopo accesi dalla concessionaria e, quindi, la conseguente condanna della commissione stessa, diversamente quantificata per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001 e per quello dal 1 giugno 2001. In via subordinata la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. Nel giudizio si era costituita la Alto Adige Riscossioni, in quanto succeduta alla Cassa di Risparmio nel servizio di riscossione ed acquirente del relativo ramo di azienda;

2. Al ricorso, che prospetta sei motivi, ha resistito con controricorso la Equitalia Trentino Alto Adige - Sudtirolo s.p.a.

(qualificatasi come già Equitalia Alto Adige -Sudtirolo s.p.a. ed anteriormente Alto Adige Riscossioni s.p.a.), nella qualità di concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per la Provincia di Bolzano.

Non ha svolto attività difensiva la Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a.

3. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

quanto segue:

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta "violazione ed erronea e/o distorta applicazione ed interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 19 nonché della normativa che disciplina i prezzi dei servizi offerti da Poste Italiane. Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria".

Con il secondo motivo si denuncia "violazione ed errata e/o distorta applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e della normativa di legge che disciplina la riscossione dell'ICI. Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria".

In questi motivi si pone la questione del se, la sopravvenienza della c.d. "privatizzazione" delle Poste Italiane ed il passaggio del vecchio ente ad un regime di libera concorrenza nella forma della s.p.a., emergenti in particolare dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18 e la conseguente attribuzione alle Poste Italiane nella nuova dimensione del potere di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali (contenuta nel penultimo inciso del suddetto comma 18), abbia determinato l'effetto di attribuire tale potere alle Poste stesse anche riguardo al rapporto di conto corrente che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 nel testo rimasto tuttora immutato, è previsto debba essere acceso dal concessionario della riscossione per assicurare al soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.1., come emerge dalle previsioni del comma 2 e del comma 3, la possibilità di corrisponderla tramite pagamento in conto corrente postale, in alternativa al pagamento mediante diretta corresponsione all'esattore (oltre che alle altre forme di cui si dirà e che non sono previste dalla norma).

Nella prospettazione con cui l'Ente Poste aveva introdotto la controversia, in relazione al suddetto potere la posizione del concessionario con riguardo al rapporto di conto corrente sarebbe divenuta quella di un qualsiasi correntista privato e ciò in ragione della natura privata del concessionario, ancorché esercente un pubblico servizio.

Detta prospettazione riguardava l'accertamento della debenza delle commissioni, applicate non già una tantum sul conto corrente all'atto dell'accensione e nemmeno anno per anno, bensì su ogni operazione di versamento da parte del contraente sul conto corrente in ragione di una percentuale fissata in una deliberazione adottata dalle Poste stesse, sia per il periodo, anteriore alla proposizione della domanda e decorrente dal 1 aprile 1997 evocato dal comma 18 del citato art. 2, e, quindi, con una incidenza retroattiva sul rapporto, sia a far tempo da 1 giugno 2001, giusta una richiesta avanzata stragiudizialmente dalle Poste nel marzo del 2001.

2. La Corte territoriale, con motivazione sul punto non assoggettata ad impugnazione (e nemmeno attinta dal quarto e quinto motivo, che ragionano in altra prospettiva che ignora la motivazione e che, comunque, in questa sede non merita riferire) ha considerato infondata la domanda quanto alla richiesta di riconoscimento delle commissioni dal 1 aprile 1997, perché non risultava provata riguardo al quantum ed ha, poi, esaminato la rilevanza della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 19 esclusivamente con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto di applicare la commissione solo a far tempo dalla richiesta del marzo 2001, riconoscendola parimenti infondata.

Ne consegue che i due primi motivi sopra richiamati sono rilevanti solo con riguardo a questo residuo oggetto del contendere.

3. Tanto premesso, il Collegio rileva che due sentenze di questa Sezione recenti hanno esaminato la questione proposta dai due motivi e l'hanno risolta favorevolmente alle

Poste Italiane s.p.a., accogliendo motivi identici a quelli oggi prospettati con il ricorso di cui ci si occupa.

In particolare, tali sentenze, conformi alla prospettazione delle Poste, hanno:

a) ritenuto che la questione potesse essere risolta già in forza della generale previsione dell'art. 2, comma 18, sul riflesso che il concessionario sarebbe stato da parificare ad un qualsiasi correntista;

b) hanno escluso che, a voler considerare la particolarità della posizione del concessionario in relazione alla vicenda della riscossione dell'I.C.I., il servizio erogato a favore del medesimo dalle Poste Italiane s.p.a. potesse considerarsi - alla stregua della previsione del comma 19 dell'art. 2 citato, che ebbe a disporre che i servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. - espletato in regime di monopolio, si da rientrare nell'eccezione prevista dalla norma, e ciò sia perchè la norma non riguarderebbe i conti correnti postali (prospettazione ripresa in questa sede dalle Poste), sia perchè, comunque, se anche così fosse, il servizio relativo alla tenuta del conto corrente I.C.I. del concessionario non sarebbe gestito in condizioni di monopolio, atteso che il contribuente può pagare anche con altre modalità (viene citata la possibilità di pagare tramite banca);

c) hanno poi, rimarcato, che l'art. 10 del D.Lgs. cit. non conterrebbe alcuna espressa previsione di esenzione del concessionario dalla sopportazione di costi in relazione all'accensione del conto corrente;

d) hanno anche rimarcato che ad una diversa conclusione sfavorevole alle Poste non potesse indurre la considerazione che l'utilizzazione del modo di pagamento a mezzo del versamento sul conto corrente postale prevede una tassa a carico del contribuente, poichè essa riguarda il servizio reso al medesimo, laddove oggetto della controversia è il corrispettivo - ontologicamente diverso - per la gestione del conto corrente intestato al concessionario.

4. Ritiene questo Collegio che gli argomenti addotti dalle citate sentenze non siano convincenti e - tenuto conto della circostanza che esse sono recentissime e, soprattutto, del fatto, che, come si evince dalle numerosissime decisioni di merito di primo grado richiamate e prodotte dalle parti, la questione ha avuto notevolissimo contenzioso in sede di merito, il che fa presagire che questa Corte si troverà ad essere nuovamente investita in futuro ed a breve di ricorsi simili, oltre ad altri che già risultano pendenti e non fissati per la trattazione, nonché della sua attitudine ad investire il funzionamento concreto di un'imposta - ravvisa che la relativa questione rivesta carattere di particolare importanza agli effetti dell'art. 374 c.p.c., comma 2.

Da qui la ragione di una rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, perchè abbiano a pronunciarsi e ciò senza provocare prima un eventuale contrasto con le richiamate decisioni, che, fra l'altro, seguirebbe poco dopo la loro pronuncia e potrebbe determinare frattanto disorientamento nella giurisprudenza di merito.

4.1. Gli argomenti che inducono a dissentire dalle citate decisioni sono i seguenti.

In primo luogo, dette decisioni e la stessa prospettazione assunta dalle Poste Italiane, là dove pretendono di collocare la vicenda nell'ambito delle previsioni generali regolatrici della privatizzazione del vecchio Ente Poste di cui ai disposti della L. n. 662 del 1996, dei commi 18 e 19 sembrerebbero viziati da un errore di prospettiva in punto di rapporti fra la disciplina della privatizzazione e la particolare disciplina, coinvolgente olim quell'Ente ed ora le Poste pur nella nuova dimensione societaria di soggetto privata, dell'imposta regolata da D.Lgs. n. 504 del 1992.

Considera, infatti, questo Collegio innanzitutto che tale fonte normativa, regolando una particolare forma di imposta a beneficio delle autonomie locali espresse nei Comuni, si configuri e debba essere intesa, in rapporto alla disciplina della detta privatizzazione - per il profilo che apparentemente la interseca, cioè quello dell'obbligatoria accensione da

parte del concessionario del conto corrente a disposizione dei contribuenti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3 - come un microsistema che, essendo finalizzato al funzionamento del regime impositivo previsto, non può risentire della vicenda della c.d. "privatizzazione", nel senso che, se il sistema di funzionamento dell'imposta vigente prima di essa escludeva, com'è pacifico, che il concessionario dovesse corrispondere alcunchè al vecchio Ente Poste, risulta, in mancanza di indici normativi sicuri, criterio esegetico scorretto quello per cui il fenomeno della privatizzazione verrebbe ad incidere su uno degli aspetti della disciplina impositiva di cui trattasi.

Se si reputasse diversamente, si avrebbe, senza un preciso riscontro nella volontà del legislatore, che una nuova legge disciplinatrice di un fenomeno di privatizzazione, di un settore già avente regime di amministrazione statale, avrebbe determinato effetti sul microsistema della disciplina di una imposta. Il che è contrario al principio per cui *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*. Naturalmente, quanto all'oggetto di disciplina inerente compreso l'interferenza fra le due normative.

Al di là della scorrettezza di un contrario criterio interpretativo, si osserva inoltre che la non divisibilità del diverso orientamento si configura sotto il profilo teleologico, atteso che di per sé l'essere diventato l'Ente Poste soggetto privato e operante in regime di libera concorrenza non si comprende come potrebbe rifluire sul modo di funzionamento della disciplina legislativa di una imposta sol perchè continui ad esservi coinvolto il soggetto Poste nella nuova dimensione. Ben si comprende, del resto, come la prospettiva di tale rifluire potrebbe determinare evidente alterazione sulla concreta possibilità di funzionamento applicativo del sistema dell'imposta di cui trattasi, atteso che l'onere cui si troverebbe esposto il concessionario - cui il terzo comma assegna un aggio predeterminato e variabile solo in relazione all'ammontare dell'imposta - potrebbe indurlo a recedere dal rapporto di concessione integrando un'evidente alterazione delle condizioni con le quali veniva svolto. Con il rischio conseguente di difficoltà nel funzionamento dell'imposta.

La sollecitazione ad esaminare la questione sotto tale profilo è la prima su cui il Collegio reputa opportuno un esame della questione da parte delle Sezioni Unite.

4.2. Ma l'opportunità del Loro intervento sembra configurarsi anche considerando - secondo il criterio esegetico da cui si dissente - la vicenda della privatizzazione in un ambito capace di astrattamente determinare ricadute su una disciplina relativa al funzionamento di un'imposta.

E ciò sotto vari profili:

a) il primo è che non sembra accettabile, agli effetti della sottrazione della fattispecie dell'accessione e tenuta del conto del concessionario per la riscossione dell'I.C.I., ad una qualificazione in senso monopolistico, agli effetti della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 19 il dare rilievo non già all'essere l'accessione e la tenuta possibili solo presso le Poste, bensì alla circostanza che il contribuente per pagare può avvalersi di altre forme (pagamento diretto all'esattore, pagamento presso una banca, a far tempo dall'introduzione di tale possibilità da parte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n), pagamento tramite modello c.d. F 24 D.L. n. 223 del 2007, ex art. 37, comma 55, sempre presso il sistema bancario): è sufficiente osservare, come non manca di fare anche la sentenza impugnata, che queste possibilità alternative riguardano il rapporto impositivo a carico dell'utente e non determinano che il concessionario, quando accende obbligatoriamente il conto presso le Poste, abbia appunto possibilità diverse, appunto offerte da concorrenti;

b) il secondo profilo è che l'esegesi del riferimento all'espressione servizi postali e di pagamento in condizioni monopolistiche, emergente dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 19, non si presta ad essere intesa - sempre che, si ripete, la norma si consideri rilevante ed utile ai fini della questione che si esamina - come relativa al servizio di ricezione del pagamento e non anche al servizio di tenuta del conto su cui il pagamento viene effettuato, come sostiene Poste Italiane: l'espressione letterale appare, infatti, di carattere polisenso;

c) il terzo profilo - non prospettato da alcuna delle parti ed a quel che sembra nemmeno considerato nel dibattito nella giurisprudenza di merito, ma rilevabile d'ufficio, integrando una quaestio iuris - è che, se anche avessero ragione le Poste Italiane s.p.a. ad esigere dopo la privatizzazione e, con riguardo al caso d specie, per quanto si è detto sul giudicato interno, solo dalla richiesta del marzo del 2001, una commissione, sarebbe da vedere se la commissione a carico del correntista esattore possa essere, pur nel legittimo esercizio del potere di regolamentazione del servizio, stabilita per ogni operazione di conto corrente e non per l'accensione del conto e semmai in ragione di durate eventualmente annuali del rapporto.

4.3. Si deve, poi, aggiungere che l'incidenza della lettura da cui si dissente sul funzionamento dell'imposta non è scongiurata dal rilievo che la sopportazione del costo della commissione rientrerebbe nell'ambito dei costi imprenditoriali relativi allo svolgimento dell'attività dell'esattore e non si verrebbe a sovrapporre alla incidenza della determinazione dell'aggio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3 con i rischi cui si è accennato: è sufficiente osservare che l'accensione del conto viene dopo l'instaurazione del rapporto di concessione.

5. Per le complessive ragioni esposte si rimette, dunque, il ricorso al Signor Primo Presidente, perchè valuti se assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite.

**P.Q.M.**

La Corte, visto l'art. 374 c.p.c., comma 2, rimette il ricorso al Signor Primo Presidente, perchè valuti se assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013